

**REGOLAMENTO (CEE) N. 60/85 DEL CONSIGLIO**

del 9 gennaio 1985

relativo alle restrizioni all'esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo<sup>(1)</sup> (detto qui di seguito « accordo ») a norma del quale vengono limitate ad un certo livello, per un determinato periodo, le esportazioni di tubi di acciaio originari della Comunità verso gli Stati Uniti; che in applicazione di detto accordo è inoltre necessario instaurare nella Comunità restrizioni allo smercio di detti prodotti sul mercato degli Stati Uniti;

considerando che, conformemente all'accordo, le restrizioni all'esportazione riguardano i tubi di acciaio originari della Comunità; che l'origine di questi prodotti è determinata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile, vale a dire il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979;

considerando che esigenze pratiche di gestione inducono a ripartire tra gli Stati membri i quantitativi ai quali la Comunità ha convenuto di limitare le esportazioni; che a tal fine è necessario definire un criterio di ripartizione; che spetta poi agli Stati membri ripartire fra le imprese i quantitativi loro assegnati applicando criteri obiettivi;

considerando che un impiego delle limitazioni comunitarie basato su una ripartizione tra gli Stati membri eseguita con queste modalità pare tale da rispettare il carattere comunitario delle limitazioni stesse;

considerando che le possibilità totali d'esportazione offerte dall'accordo devono essere ripartite tra gli Stati membri tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali;

considerando che è opportuno prendere le misure per evitare concentrazioni anormali delle esportazioni nel tempo;

considerando che è opportuno, ai fini di un controllo delle esportazioni, utilizzare un sistema di licenze e di certificati d'esportazione;

considerando che è necessario prevedere che le licenze di esportazione concesse alle imprese rechino menzione dell'impresa che produce tubi di acciaio nella Comunità, stabilita nello Stato membro che ha concesso la licenza e che ha ricevuto l'assegnazione conformemente alla quale tale licenze è accordata;

considerando che, per tener conto degli interessi delle imprese di distribuzione, deve essere possibile trasferire queste licenze non soltanto tra le imprese che producono tubi di acciaio ma anche da imprese che producono tubi di acciaio ad imprese di distribuzione, specie nel caso in cui le imprese che producono tubi di acciaio decidano di vendere i loro prodotti a siffatte imprese di distribuzione;

considerando che pare necessario ed attualmente sufficiente che gli Stati membri garantiscano il rispetto delle varie disposizioni del regime così stabilito con l'applicazione delle diverse sanzioni fissate dalle loro legislazioni;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre stabilire una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato; che a tal fine basta applicare la procedura stabilita nel regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che instaura una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986 sono imposte restrizioni comunitarie alle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati Uniti d'America (detti qui di seguito « Stati Uniti ») dei tubi di acciaio originari della Comunità indicati e descritti nell'allegato I, effettuate dopo il 31 dicembre 1984.

Per « Stati Uniti » s'intendono nel presente regolamento il territorio doganale degli Stati Uniti e le zone di commercio estero degli Stati Uniti, di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

2. L'origine dei prodotti oggetto del presente regolamento è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità.

#### Articolo 2

1. Il massimale comunitario di esportazione di tubi di acciaio è fissato al 7,6 % del consumo apparente degli Stati Uniti.

Per quel che riguarda i tubi cosiddetti OCTG di cui all'allegato I, il massimale comunitario, compreso nel massimale generale per i tubi di acciaio, è fissato al 10 % del consumo apparente di tali tubi negli Stati Uniti.

I massimali vengono calcolati dalla Commissione a partire dal livello del consumo apparente di tali prodotti negli Stati Uniti, previsto dell'accordo.

2. I massimali comunitari d'esportazione, calcolati conformemente al paragrafo 1, sono adattati dalla Commissione in funzione delle modifiche del suddetto consumo apparente degli Stati Uniti.

3. Inoltre, la Commissione può adattare tali massimali, previa consultazione dal comitato dell'accordo :

- al fine di utilizzazioni anticipate o di riporti di licenze ;
- per consentire trasferimenti tra i prodotti di cui al presente regolamento e quelli di cui al regolamento (CEE) n. 2870/82<sup>(1)</sup> e alla decisione n. 2872/82/CECA<sup>(2)</sup>,

alle condizioni stabilite dall'accordo.

#### Articolo 3

1. La Commissione ripartisce conformemente all'allegato III i massimali quantitativi di esportazione della Comunità fissati e calcolati secondo il metodo definito all'articolo 2 per gli anni 1985 e 1986.

2. La Commissione procede a consultazioni periodiche con il comitato dell'accordo istituito con la decisione 84/59/CECA, CEE<sup>(3)</sup> riguardanti lo stato del rilascio delle licenze e le misure da prendere per assicurare un'utilizzazione ottimale del massimale globale.

#### Articolo 4

Gli Stati membri trasferiscono ad una riserva comunitaria, entro l'ottavo giorno del terzo mese di ogni trimestre, la frazione della loro assegnazione per la quale non sono state rilasciate licenze. Questa riserva comunitaria è assegnata dalla Commissione, previa consultazione del comitato dell'accordo, ad uno o più Stati membri qualora l'utilizzazione ottimale dei massimali quantitativi di esportazione od eventuali

problemi di gestione del sistema richiedessero un adeguamento della ripartizione.

La Commissione può stabilire le condizioni tecniche alle quali è subordinato il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri a titolo di una tale assegnazione supplementare.

#### Articolo 5

1. Nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986 le esportazioni comunitarie di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di una licenza e di un certificato di esportazione all'ufficio doganale competente nella Comunità nel quale sono espletate le formalità di esportazione. Le licenze saranno rilasciate dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro nei limiti dell'assegnazione concessagli conformemente all'articolo 3.

Gli Stati membri fissano per ciascun trimestre i quantitativi per i quali essi prevedono di rilasciare licenze per l'insieme sia dei tubi di acciaio che dei OCTG ; essi ne informano la Commissione entro i primi quindici giorni del trimestre in questione. In questo contesto essi vigilano affinché il rilascio delle licenze di esportazioni per ciascun trimestre garantisca un sufficiente scaglionamento delle esportazioni sull'intero anno, tenuto conto delle variazioni stagionali proprie del commercio di ciascuna categoria di prodotto. Salvo nel caso di autorizzazione della Commissione, gli Stati membri si astengono dal rilasciare per due trimestri consecutivi licenze per quantitativi superiori al 65 % delle loro assegnazioni per ogni anno civile.

Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono rilasciare nuove licenze, rispettivamente nel corso del 1985 e del 1986, a titolo della quota non utilizzata delle licenze rilasciate e restituite alle loro autorità competenti nel 1985 o nel 1986.

2. Le licenze sono rilasciate secondo i criteri seguenti :

- il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative all'assegnazione attribuita dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 ;
- il rispetto delle correnti tradizionali d'esportazione delle imprese, tenendo conto dei criteri di riduzione fissati dal presente regolamento ed eventualmente della situazione dei nuovi produttori di tubi di acciaio ;
- il rispetto delle correnti d'esportazione verso gli Stati Uniti nel loro scaglionamento tradizionale sull'anno ;
- l'utilizzazione e la gestione ottimali delle possibilità d'esportazione offerte dal presente regolamento ;
- l'utilizzazione ottimale delle eventuali nuove possibilità che possono essere offerte dal presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU n. L 307 del 1° 11. 1982, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 1° 11. 1982, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU n. L 35 del 7. 2. 1984, pag. 23.

Ogni licenza indica l'impresa che produce tubi di acciaio nella Comunità, stabilita sul territorio dello Stato membro emettente cui è stata attribuita l'assegnazione sulla quale la licenza è concessa.

3. Tutte le licenze concesse in superamento dei massimali previsti all'articolo 3 sono nulle ipso jure.

4. I trasferimenti di licenze di esportazione tra imprese produttrici di tubi di acciaio o da imprese produttrici di tubi di acciaio ad imprese di distribuzione sono autorizzate purché siano state notificate preventivamente alle autorità dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa che trasferisce la licenza. Siffatti trasferimenti possono essere eseguiti tra imprese stabilite in Stati membri differenti.

5. Sulla licenza è necessario precisare che si tratta dei cosiddetti tubi OCTG ovvero di altri tubi.

6. Le licenze rilasciate in uno Stato membro della Comunità sono valide nell'intera Comunità.

7. Gli Stati membri vigilano affinché qualsiasi esportazione senza presentazione della licenza di cui al presente articolo e qualsiasi infrazione alle altre disposizioni relative diano adito a sanzioni adeguate. Gli Stati membri informano regolarmente la Commissione, alle date che quest'ultima fisserà, su tutte le infrazioni alle norme suddette e su tutte le sanzioni applicate in conseguenza.

8. La Commissione fissa la modalità d'applicazione del presente regolamento nonché i dati che devono esserle forniti sulle licenze e sulle esportazioni in questione.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri imputano i quantitativi indicati sulle licenze che essi rilasciano alle loro assegnazioni a norma dell'articolo 3, anche nel caso di un successivo

trasferimento di una licenza ad un'impresa di un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri registrano le esportazioni dei prodotti di cui al presente regolamento. I prodotti in questione sono ritenuti esportati alla data in cui l'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione accoglie la dichiarazione di esportazione o il documento di cui all'articolo 18 della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, per l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie (1).

3. Il grado di utilizzazione dell'assegnazione di ciascuno Stato membro è calcolato sulla base delle licenze rilasciate conformemente all'articolo 5.

#### Articolo 7

Le esportazioni negli Stati Uniti dei prodotti destinati ad essere riesportati da questo paese senza subire trasformazioni o trasformazioni sostanziali sono imputate all'assegnazione dello Stato membro in cui è stata rilasciata la licenza. Su presentazione, all'autorità di detto Stato membro, della prova di queste riesportazioni dagli Stati Uniti, l'assegnazione dello stesso Stato membro sarà aumentata di una quantità corrispondente per il periodo in cui la prova è stata presentata.

#### Articolo 8

La cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri al fine dell'applicazione del presente regolamento è disciplinata dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. ANDREOTTI

(1) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

## ALLEGATO I

## ELENCO DEI PRODOTTI

TUBI DI ACCIAIO, OCTG ESCLUSI				TUBI OCTG	
Codice Nimex	Codice TS USA	Codice Nimex	Codice TS USA	Codice Nimex	Codice TS USA
73.18-01	610.3000	73.19-10	610.4045	73.18-23 (*)	610.3216
73.18-05	610.3100	73.19-30	610.4055	73.18-24 (*)	610.3219
73.18-13	610.3205	73.19-50	610.4245	73.18-42	610.3233
73.18-15	610.3208	73.19-90	610.4255	73.18-67 (*)	610.3249
73.18-21	610.3209		610.4345	73.18-72 (*)	610.3252 (*)
73.18-22	610.3212		610.4355	84.23-25 (*)	610.3256
73.18-23 (*) (*)	610.3213		610.4500		610.3258 (*)
73.18-24 (*) (*)	610.3221		610.4600		610.3721
73.18-26 (*)	610.3227		610.4920		610.3722
73.18-27 (*)	610.3231		610.4925		610.3925
73.18-28 (*)	610.3234		610.4928		610.3935
73.18-32 (*)	610.3241		610.4931		610.4025
73.18-34 (*)	610.3242		610.4933		610.4035
73.18-36 (*)	610.3243		610.4936		610.4225
73.18-38	610.3252 (*)		610.4948		610.4235
73.18-41	610.3254		610.4951		610.4325
73.18-44	610.3258 (*)		610.4953		610.4335
73.18-46	610.3262		610.4955 (*)		610.4942
73.18-48	610.3264		610.4956 (*)		610.4944
73.18-51	610.3500		610.4957 (*)		610.4946
73.18-52	610.3600		610.4966 (*)		610.4954
73.18-54	610.3701		610.4967 (*)		610.4955 (*)
73.18-56 (*)	610.3704		610.4968 (*)		610.4956 (*)
73.18-58	610.3711		610.4969 (*)		610.4957 (*)
73.18-62 (*)	610.3712		610.4970 (*)		610.4966 (*)
73.18-64	610.3713		610.4976		610.4967 (*)
73.18-66	610.3727		610.5202		610.4968 (*)
73.18-67 (*)	610.3728		610.5204		610.4969 (*)
73.18-68	610.3731		610.5206		610.4970 (*)
73.18-72 (*) (*)	610.3732		610.5209		610.5221 (*)
73.18-74 (*)	610.3741		610.5211		610.5222
73.18-76	610.3742		610.5214		610.5226
73.18-78	610.3751		610.5216		610.5240
73.18-82 (*)	610.3945		610.5229		610.5242
73.18-84 (*)	610.3955		610.5230		610.5243
73.18-97			610.5231		610.5244 (*)
73.18-99			610.5234		
			610.5236		
			610.524292		
			610.524492		

(\*) Sono esclusi i tubi ricoperti di plastica destinati ai sistemi di riscaldamento urbano e che rientrano in altri codici TS USA.

(\*) Esclusi se OCTG.

(\*) Esclusi se OCTG.

(\*) Compresi se OCTG.

*ALLEGATO II***Territorio doganale degli Stati Uniti e zone di commercio estero degli Stati Uniti**

Il territorio doganale degli Stati d'America comprende gli Stati, il Distretto di Colombia e Porto Rico.

Le zone di commercio estero degli Stati Uniti sono così definite :

Si tratta di una zona isolata, recintata e vigilata, gestita come servizio pubblico, in un porto d'entrata o nelle vicinanze di un tale porto, fornita delle attrezzature per il carico, lo scarico, il maneggiamento, il magazzinaggio, la manipolazione, la lavorazione e l'esposizione di beni e per la rispedizione dei beni per via terrestre, d'acqua o aerea. Qualsiasi merce straniera e nazionale, fatta eccezione per quelle legalmente vietate e di quelle per le quali il Board può ordinare l'esclusione in quanto dannose per l'interesse, la sanità o la sicurezza pubblici, è ammessa in una tale zona senza essere soggetta alle norme doganali degli Stati Uniti che disciplinano l'importazione di beni e il pagamento di dazi doganali su questa. Le merci ammesse in una zona possono essere immagazzinate, esposte, lavorate, miscelate o manipolate in qualsiasi maniera, salve le eccezioni previste nell'atto ed in altre leggi o altri regolamenti applicabili. Le merci possono essere esportate, distrutte o spedite dalla zona nel territorio doganale nell'imballaggio originale o in altro modo. Esse sono soggette ai dazi doganali se sono spedite nel territorio doganale, ma non se sono rispedito verso l'esterno.

*ALLEGATO III***Ripartizione tra gli Stati membri**

	Stati membri	Quote parte del consumo degli Stati Uniti
TUBI DI ACCIAIO	Germania	2,82
	Francia	0,93
	Italia	2,00
	Paesi Bassi	0,28
	Belgio	0,48
	Lussemburgo	0,17
	Regno Unito	0,40
	Grecia	0,52
	Danimarca	0
	Irlanda	0
OCGT	La ripartizione tra Stati membri verrà decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prima del 31 gennaio 1985.	